— 83

Testo vigente al 28 febbraio 2013

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: assegnazione di risorse alle "Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale nel quadro del piano di accompagnamento dell'opera". Informativa al CIPE sull'esito del negoziato tra i governi italiano e francese per la realizzazione della suddetta linea. (CUP C11J05000030001). (Deliberazione n. 23/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN - *T*) e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

Vista la decisione C(2008) 7733 del 5 dicembre 2008 della Commissione europea, con la quale è stata approvata la concessione di un contributo finanziario a favore del progetto nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione, sezione internazionale, parte comune italo-francese;

Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*G.U.* n. 64/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati

dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Vista la legge 27 settembre 2002, n. 228, concernente la «ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino - Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001»;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti «codice dei contratti pubblici»), e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione» alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, concernente «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)» e visto in particolare l'art. 1, comma 62, che prevede che «fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino

- Lione, integrativo di quello ratificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228, la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. è autorizzata a destinare l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011, e successivi aggiornamenti, per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che all'art. 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include all'allegato 1 nell'ambito del «Sistema valichi» la infrastruttura ferroviaria «Frejus» con un costo di 1.807,6 milioni di euro e all'allegato 2, concernente l'articolazione del programma per Regioni e per macrotipologie, tra i corridoi ferroviari della Regione Piemonte, la «Tratta AV Torino – Lyon»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 246/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), all'allegato 1, nell'ambito del «Sistema valichi» conferma l'infrastruttura ferroviaria «Frejus» con un costo aggiornato di 2.278 milioni di euro;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*G.U.* n. 95/2011 S.O.), con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica che include nella «Tabella 1 - aggiornamento del programma infrastrutture strategiche luglio 2010» e nella «Tabella 2 - Programma infrastrutture strategiche: opere da avviare entro il 2013» — tra valichi — il «Frejus ferroviario» con un costo aggiornato di 6.521 milioni di euro di cui 1.265 disponibili;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 86 (*G.U.* n. 79/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del Cunicolo esplorativo della Maddalena quale opera propedeutica alla realizzazione dei nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 57 (*G.U.* n. 272/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione, sezione internazionale, parte comune italo-francese, tratta in territorio italiano», prendendo atto che nel limite di spesa dell'intervento sono compresi 41,5 milioni di euro per opere compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera;

Viste le note 5 marzo 2012, n. 9071, e 16 marzo 2012, n. 11007, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto di sottoporre all'esame di questo Comitato un'informativa sull'esito del negoziato tra i governi italiano e francese per la realizzazione della linea ferroviaria Torino - Lione;

Vista la nota 21 marzo 2012, n. 11493, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di una assegnazione di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del citato decreto-legge n. 98/2011, a favore delle «opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'intervento» per la realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dalla «Nuova linea ferroviaria Torino – Lione»;

Considerato che il 29 gennaio 2001 — sulla base della proposta della Commissione Intergovernativa italo-francese, istituita a Parigi il 15 gennaio 1996, per la preparazione della realizzazione della linea ferroviaria fra Torino e Lione — è stato firmato a Torino un «Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino — Lione», ratificato successivamente dal Parlamento francese con legge 28 febbraio 2002, n. 2002-91 e dal Parlamento italiano con legge 27 settembre 2002, n. 228, ed entrato in vigore il 1° maggio 2003;

Considerato che, in applicazione dell'art. 6 di detto Accordo, i gestori delle infrastrutture italiana e francese hanno creato una «Società per Azioni Semplificata», la Lyon Turin Ferroviarie S.A.S. (nel prosieguo «LTF»), cui viene affidata la conduzione di studi, ricognizioni e lavori

preliminari necessari alla definizione del progetto della parte comune del collegamento;

Considerato che l'opera è inclusa tra i progetti prioritari di cui alla citata Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2004;

Considerato che nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale» che interessano il territorio regionale e che rivestono carattere strategico per la medesima Regione Piemonte, è inclusa — tra i corridoi ferroviari — la Linea ad AV/AC Torino - Lione;

Considerato che l'opera all'esame è inclusa nell'aggiornamento 2010-2011 del Contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (nel prosieguo «RFI»), sul quale questo Comitato si è espresso con delibera n. 4/2012, in corso di formalizzazione;

Considerato che con la decisione C (2008) 7733 del 5 dicembre 2008 la Commissione europea ha approvato la concessione di un contributo finanziario a favore del progetto «nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione, sezione internazionale, parte comune italo-francese»;

Valutato quanto segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato con nota n. 24172 del 21 marzo 2012, in ordine al criterio prudenziale nell'utilizzo delle residue disponibilità del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico e ritenuto comunque opportuno procedere al finanziamento di opere e misure compensative essenziali per favorire l'inserimento territoriale della «Nuova linea Torino – Lione»;

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

1. per quanto concerne l'assegnazione di risorse alle «opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale nel quadro di un piano di accompagnamento dell'opera»:

che la provincia di Torino ha elaborato, con la collaborazione dell'Osservatorio per la Torino - Lione e attraverso un percorso di ascolto con i rappresentanti di tutte le comunità della Valle, un Piano strategico che prevede la realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal «Nuovo collegamento ferroviario Torino – Lione» concernenti la sicurezza dei versanti, il riassetto idrogeologico, la viabilità, il turismo e lo sviluppo economico;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone la assegnazione di 10 milioni di euro per le opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale dell'opera, nell'ambito del relativo limite di spesa di 41,5 milioni di euro individuato nella presa d'atto della citata delibera n. 57/2011;

2. per quanto concerne l'informativa sull'esito del negoziato tra i governi italiano e francese per la realizzazione della «Nuova linea ferroviaria Torino – Lione»:

che in data 30 gennaio 2012 è stato firmato, quale protocollo addizionale al citato Accordo sottoscritto il 29 gennaio 2001, l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese concernente la disciplina della costruzione e della futura gestione della «sezione transfrontaliera» della parte comune italo-francese dell'opera;

che l'Accordo prevede la realizzazione per fasi funzionali della parte comune italo-francese del nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione e individua la prima fase funzionale nella sezione transfrontaliera compresa tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa in Italia;

che in base al richiamato Accordo, la predetta «sezione transfrontaliera» si interconnette con la linea storica a Susa, mentre la citata delibera n. 57/2011 prevede l'interconnessione a Chiusa San Michele;

che la ripartizione del costo della suddetta sezione transfrontaliera, stimato sulla base del progetto definitivo in corso di elaborazione e validato-certificato da un soggetto esterno indipendente, al netto del contributo europeo e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, è previsto per il 57,9 % a carico dell'Italia e per il 42,1% a carico della Francia;

che a detto criterio di ripartizione fanno eccezione i costi per le acquisizioni fondiarie, le interferenze e le misure di accompagnamento che sono a carico di ogni Stato in funzione del territorio sul quale le stesse si trovano;

che l'Accordo conferma la ripartizione paritaria tra i due Stati del finanziamento delle prestazioni relative agli studi, alle ricognizioni e ai lavori preliminari realizzati per l'elaborazione del progetto, stabilendo inoltre eccezionalmente la presa in carico totale da parte dell'Italia, che beneficierà della globalità del relativo finanziamento europeo, dei sovracosti derivanti dal cambiamento dei tracciato in Italia del nuovo progetto rispetto a quello originario denominato «sinistra Dora»;

che le successive fasi funzionali, che saranno regolate con successivi accordi tra i due Stati, consisteranno nella realizzazione in Francia di una sezione di 33 km circa attraverso il massiccio di Belledonne e comprendente i tunnel di Belledonne e di Glandon e nella realizzazione in Italia di un tunnel di circa 19 km tra Susa e Chiusa San Michele;

Delibera:

- 1. Assegnazione per le «opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale» della Nuova linea ferroviaria Torino Lione.
- 1.1 Per le opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della «Nuova linea ferroviaria Torino Lione» è disposta l'assegnazione di giuro 10.000.000 a valere sulle risorse recate dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 2 milioni per il 2013, 5 milioni per il 2014 e 3 milioni per il 2015.
- 1.2 Entro 120 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente delibera, l'Osservatorio sulla Torino Lione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, sentiti gli enti locali, trasmetterà al Ministero delle infrastrutture le proposte relative alle misure compensative strettamente correlate alla funzionalità dell'opera da finanziare con la assegnazione di cui al punto 1.1 nel quadro delle misure emerse sul territorio per preparare e accompagnare l'inserimento della nuova linea.
- 2. Ambito del progetto definitivo a seguito dell'Accordo tra i governi italiano e francese per la realizzazione della «Nuova linea ferroviaria Torino – Lione».
- 2.1 In aderenza alle risultanze dello studio di fattibilità redatto in conformità alle richieste della Commissione intergovernativa, la Società LTF dovrà preliminarmente sviluppare, ai fini della relativa realizzazione, la progettazione definitiva della prima fase funzionale dal confine di Stato a Susa/Bussoleno (raccordo con la linea storica) della Nuova linea ferroviaria Torino Lione così come indicato nell'informativa di cui alla presa d'atto, compatibilmente con il tracciato approvato con il progetto preliminare.
- 2.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà presentare in sede di approvazione del progetto definitivo della suddetta fase funzionale il dossier di valutazione aggiornato, previsto dal Contratto di programma con RFI.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: Monti

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economie e finanze, foglio n. 151

12A09188

